

Statuto dell'Associazione di volontariato "Centro Studi Italia Cuba"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Organizzazione di volontariato denominata "Centro Studi Italia Cuba" con sede legale nel Comune di Torino, C.so Luigi Einaudi 53/D, 10129 Torino, presso EPICS s.a.s. di Jimenez & c.

Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza come previsto all'art. 9.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, democratica, senza scopo di lucro e ispirata ai principi della solidarietà sociale.

2) L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) esplorare, ricercare e analizzare tutti i campi dell'espressione della vita sociale, della cultura, dell'arte, della scienza, dell'economia e del lavoro di Cuba al fine di coglierne gli aspetti caratterizzanti e, attraverso di essi, facilitare un'approfondita conoscenza mirata all'interpretazione e valorizzazione dell'esperienza cubana.
- b) attivare canali di collegamento con le organizzazioni e le istituzioni cubane per stabilire collaborazioni nel campo della cultura, della scienza, delle arti e delle organizzazioni sociali al fine di realizzare attività utili a migliorare e aumentare la reciproca conoscenza.
- c) promuovere in proprio iniziative di carattere sociale, economico, culturale o sportivo e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali o spettacoli in genere o fornire stimolo, supporto e collaborazione ad altre organizzazioni di solidarietà con la Rivoluzione cubana;
- d) curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. tanto a mezzo stampa come attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici o di altri supporti disponibili, al fine di favorire la conoscenza reciproca della storia, della cultura e delle realtà socio-economiche dell'Italia e di Cuba.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività locale e nazionale, l'Associazione si propone di:

- promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche inerenti il proprio oggetto sociale;
- mettere a disposizione le proprie conoscenze e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità o finalità compatibili;
- produrre, divulgare, distribuire e diffondere stampati, periodici, materiale tecnico, didattico e culturale, libri, video, multimedia, ecc... o altre attività inerenti lo scopo sociale;

- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, mostre, seminari, conferenze, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, gemellaggi, corsi e stage, istituire borse di studio, ecc... o altre attività inerenti lo scopo sociale.
- 2) Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà deliberare di associarsi ad altri organismi, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.
 - 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, non solo nell'ambito del territorio della Città di Torino, della Città Metropolitana e della Regione Piemonte ma anche a livello nazionale tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti a titolo spontaneo e gratuito.
 - 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 - 5) L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. Tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal consiglio Direttivo, quindi senza tale autorizzazione non potranno essere effettuate.

Art. 4 Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 5.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale presenta le motivazioni ad aderire all'associazione e si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Tra gli associati vige il rispetto del rapporto associativo e delle regole associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
- 4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;

- c) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 gg dall'eventuale sollecito scritto;
 - d) per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Collegio dei probiviri;
 - Il Comitato Scientifico;
 - Il Presidente.

Art. 7 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

Art. 9

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 7 e 8.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 10 **Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo, tali consiglieri dovranno avere almeno 2 anni d'anzianità associativa.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitanti, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per posta elettronica con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il Consiglio Direttivo, può nominare un Comitato Scientifico. I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra esperti, specialisti e cultori in vari ambiti in vari ambiti attinenti gli scopi associativi.

Art. 11

Il Comitato Scientifico

1) Il Comitato Scientifico è formato da membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra esperti, specialisti e cultori in vari ambiti attinenti gli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento nominare nuovi membri, o farli decadere con motivata giustificazione.

2) Il Comitato Scientifico ha compiti esclusivamente consultivi e/o propositivi nei confronti del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei Soci.

3) Il numero dei membri del Comitato Scientifico è scelto dal Consiglio Direttivo.

5) Il Comitato Scientifico resta in carica in modo continuativo, al rinnovo di ogni Consiglio Direttivo viene riconfermato.

Art. 12

Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13

Il Presidente onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

4) L'Assemblea può nominare più Presidenti onorari che avranno ognuno parità di ruolo.

Art. 14

Sito WEB e social network

1) Il sito WEB e i social network collegati sono di assoluta responsabilità dell'Associazione. Ciò premesso, la gestione di tali supporti e' di responsabilità del Comitato Direttivo. In particolare la persona delegata alla gestione del sito e dei social network deve curare gli aggiornamenti con il materiale e la documentazione di cui l'Associazione verrà in possesso, controllare la correttezza delle informazioni in relazione alle norme di legge e di Statuto, curare i rapporti con i responsabili degli altri siti Web, curare la mailing list e la newsletter, e la trasmissione di tutte le informazioni agli associati, agli enti istituzionali e a tutti gli organismi e persone fisiche, pubblici e privati entro un termine di tempo accettabile deciso dal consiglio Direttivo. La persona incaricata dall'Associazione predisporrà una relazione annuale in occasione della Assemblea.

Art. 15

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato del territorio.

Art. 16

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.